

Assemblea Regionale Siciliana

CXXIX

SEDUTA DI SABATO 11 DICEMBRE 1948

Presidenza del V. Presidente Romano Giuseppe

INDICE

	Pag.
Sul processo verbale:	
CRISTALDI	2323
POTENZA	2330
PRESIDENTE	2323 2330
Mozione urgente (Per lo svolgimento):	
NICASTRO	2323
PRESIDENTE	2323
CRISTALDI	2323
Schema di regolamento interno dell' Assemblea (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	2324 2325 2327 2329 2330
MAJORANA	2324 2327 2328 2929 2330
CRISTALDI	2324 2326 2328
FRANCO	2324 2325 2326 2327
STABILE	2324 2325
GERMANÀ	2324 2325 2327 2329
MONTMAGNO, <i>relatore</i>	2325 2329
PAPA D'AMICO	2325 2326 2327 2328
STARRABBA DI GIARDINELLI	2325 2326
	2327 2329 2330
BONGIORNO VINCENZO	2326 2327
RESTIVO, <i>Assessore alla finanza ed agli enti locali</i>	2326
NAPOLI	2327 2328
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	2328 2329
CALTABIANO	2329

La seduta comincia alle ore 10,45.

D'AGATA, *segretario*, dà lettura dei processi verbali della seduta pomeridiana del 9 dicembre scorso e di quella antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale.

CRISTALDI ricorda che, discutendosi nella seduta precedente una interrogazione dello

onorevole Potenza, il Presidente ha concesso una seconda volta la parola sia all'Assessore interrogato che all'onorevole interrogante ed ha ammesso così il principio che una interrogazione, anziché svolgersi in due tempi — e cioè risposta del Governo e dichiarazione dell'interrogante in ordine ai chiarimenti avuti — possa svolgersi in più tempi con repliche successive e dell'interrogato e dell'interrogante. Non ritiene che tale procedura sia conforme al regolamento e desidera che la sua precisazione — in merito ad una circostanza che ha, a suo giudizio, valore ai fini della esatta e definitiva interpretazione del regolamento — venga posta a verbale.

PRESIDENTE fa notare all'onorevole Cristaldi che i processi verbali testè letti si riferiscono alla seduta pomeridiana del 9 dicembre nonché a quella antimeridiana del 10 dicembre e non già alla seduta pomeridiana del giorno precedente. Sarà comunque tenuto debito conto della precisazione dell'onorevole Cristaldi nel processo verbale di quest'ultima seduta.

(I processi verbali sono approvati)

Per lo svolgimento di una mozione con carattere di urgenza.

NICASTRO chiede che la discussione della mozione dell'onorevole Semeraro ed altri, relativa all'imponibile della mano d'opera agricola, venga anticipata a lunedì 13 corrente.

PRESIDENTE non può consentire alla richiesta dell'onorevole Nicastro poichè l'Assemblea ha già deciso di svolgere la mozione nella seduta del 20 dicembre prossimo.

NICASTRO insiste.

CRISTALDI si associa.

PRESIDENTE non può mettere neanche in

discussione la richiesta dell'onorevole Nicastro, non potendosi ammettere, per ragioni di serietà oltre che per un'esigenza di regolamento, che l'Assemblea ritorni su una decisione già presa.

Seguito della discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 104 del regolamento interno, passa all'articolo 105:

« Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, debbono essere presentati dattiloscritti e firmati, almeno 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che li trasmette alla Commissione.

Essi non possono essere accettati se non contengono gli estremi del disegno di legge in discussione e sono distribuiti ai deputati, in principio della seduta.

Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da cinque deputati, a meno che il Governo o la Commissione si oppongano, nel qual caso la discussione ha luogo il giorno seguente.

Occorre la domanda di cinque deputati perchè possano essere discussi emendamenti presentati dopo dichiarata chiusa la discussione sull'argomento cui si riferiscono, riservata sempre al Governo, e, se del caso, alla Commissione, la facoltà di cui al comma precedente.

Alla Commissione e al Governo è sempre consentito di presentare emendamenti nei casi contemplati dai due precedenti comma, riservata sempre a ciascuno di essi la facoltà di opposizione, nel qual caso la discussione ha luogo il giorno seguente.

Gli emendamenti, che importino aumento di spese o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione seconda « Finanza e Patrimonio della Regione », perchè esprima il suo parere. Ad essa è riconosciuta, nel caso previsto dal terzo comma, la stessa facoltà spettante al Governo e alla Commissione. »

MAJORANA suggerisce di sostituire, alla fine del primo comma, alle parole: « alla Commissione » le altre: alle Commissioni interessate ».

CRISTALDI osserva che non si può stabilire, *a priori*, in quale seduta avrà luogo la discussione sugli articoli di un disegno di legge posto all'ordine del giorno, anche perchè questa dipende dall'andamento della discussione

generale, e può altresì richiedere diverse sedute. Il termine previsto dal primo comma per la presentazione degli emendamenti dovrebbe essere, pertanto, meglio precisato, onde evitare che in sede di applicazione del regolamento, possano sorgere equivoci di interpretazione.

FRANCO fa osservare che quella prevista dall'onorevole Cristaldi è una ipotesi eccezionale, poichè la discussione su una proposta di legge si esaurisce, normalmente, in una sola seduta.

CRISTALDI replica che è vero proprio il contrario, ed insiste perchè venga chiarita nella sua attuazione pratica la disposizione di cui al primo comma.

FRANCO ritiene opportuno stabilire, al primo comma, che gli emendamenti possono essere presentati 24 ore prima del giorno fissato per la discussione della proposta di legge.

STABILE concorda con l'onorevole Franco, tanto più che il testo dei progetti all'ordine del giorno viene distribuito ai deputati alcuni giorni prima che i progetti stessi siano posti in discussione.

MAJORANA osserva che la norma di cui trattasi è posta a tutela dei singoli deputati, poichè essa, così come è stata proposta dalla Commissione, permette all'Assemblea di rinviare di 24 ore il seguito della discussione di un progetto di legge, allorchè viene presentato un emendamento. Non ritiene, pertanto, esatto precludere tale facoltà, così come avverrebbe accettando la proposta dell'onorevole Franco, poichè altrimenti potrebbe darsi il caso che, per una legge la cui discussione impegni dieci sedute, il termine per presentare emendamenti dovrebbe scadere dieci giorni prima.

GERMANA giudica pericolosa, pur essendo esatta, la limitazione che si dovrebbe introdurre, poichè essa potrebbe paralizzare la attività legislativa dell'Assemblea. Questa, infatti, deve soprattutto preoccuparsi dell'armonia e della coerenza delle sue leggi, che devono avere una sostanza logica e giuridica.

L'Assemblea, pertanto, deve avere la possibilità di correggere le eventuali contraddizioni che risultassero dall'approvazione di un emendamento e che richiedessero, in conseguenza, ulteriori modifiche al testo originario, al fine di renderne armoniche e non contrastanti le disposizioni.

Suggerisce, quindi, di aggiungere, al primo comma, l'inciso: « salvo che non trattisi di emendamenti consequenziali ad altri già approvati ».

FRANCO rileva che il terzo comma prevede implicitamente la ipotesi a cui si è riferito lo onorevole Germanà.

CRISTALDI fa presente che le osservazioni che da varie parti sono state fatte hanno ribadito, in definitiva, la necessità di abolire il termine per la presentazione di emendamenti. Tale termine — che dovrebbe, in ogni caso, essere riferito alla discussione della legge, — precluderebbe, infatti, la facoltà di presentare emendamenti nel corso della discussione, ostacolando la partecipazione dei deputati al processo di formazione della legge medesima.

Prosegue rilevando che il terzo comma, in contrasto con il disposto del primo comma, ammette la possibilità di presentare emendamenti nel corso della discussione, sempre che essi siano sottoscritti da almeno cinque deputati.

Tanto vale, pertanto, abolire il termine di cui al primo comma, lasciando al terzo comma la regolamentazione della materia di cui trattasi, conformemente all'esigenza, da tutti avvertita, di una maggiore elasticità e tempestività nella presentazione degli emendamenti. Presenta, quindi, il seguente emendamento:

sopprimere, al primo comma, l'inciso: «almeno 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono».

MONTEMAGNO, *relatore*, rileva che il primo comma prevede il caso generale, mentre il terzo si riferisce all'ipotesi particolare testè prospettata dall'onorevole Germanà.

La Commissione è, pertanto, favorevole al mantenimento del testo originario.

CRISTALDI desidera che l'onorevole Montemagno chiarisca in che modo l'articolo 105 giustifichi la distinzione dal medesimo fatta tra caso generale e particolare, e rileva che lo articolo stesso, una volta approvato nel suo testo originario, avrà un significato ben diverso dall'interpretazione del tutto personale testè fatta dall'onorevole Montemagno.

FRANCO rileva che l'articolo 105 ha lo scopo di spronare la diligenza del deputato, il quale, ricevuto il progetto di legge che l'Assemblea deve discutere, potrà presentare, entro il termine prescritto, tutti gli emendamenti che crede. Però, mentre al primo comma si sancisce tale principio al terzo comma si ammette la possibilità di presentare emendamenti nel corso della discussione.

Propone, quindi, a nome della Commissione, il seguente emendamento al primo comma:

sostituire, alle parole: «della discussione degli articoli cui si riferiscono», le altre: «del giorno fissato per la discussione della legge».

STABILE si associa e chiede che il comma così emendato venga posto ai voti.

GERMANA' ribadisce che l'approvazione dell'articolo 105 nel suo testo originario paralizzerebbe, in definitiva, l'attività legislativa dell'Assemblea.

Deve, inoltre, far notare, a proposito dell'ultimo comma — il quale prescrive l'obbligo di trasmettere alla Commissione per la finanza quegli emendamenti che importino aumenti di spesa — che i membri di quella Commissione, partecipando alla discussione, possono esporre all'Assemblea le proprie considerazioni sulle quali l'Assemblea stessa dovrà decidere.

MONTEMAGNO, *relatore*, ricorda l'articolo 90 del regolamento della Camera dei deputati, il quale prescrive l'obbligo di presentare, ove l'emendamento importi nuove entrate o nuove spese, il piano finanziario che assieme allo emendamento stesso deve essere trasmesso alla Commissione per la finanza.

GERMANA' replica che tale procedura non è seguita allorché l'emendamento viene presentato nel corso della discussione.

PRESIDENTE ritiene ovvio l'obbligo di trasmettere alla Commissione per la finanza un emendamento che modifichi il bilancio della Regione.

PAPA D'AMICO osserva che l'articolo 105 viene a stabilire due categorie di emendamenti: quelli che devono essere presentati 24 ore prima e quegli altri che, sottoscritti da cinque deputati, possono essere proposti nel corso della discussione.

Giudica superflua tale differenziazione, dato che il diritto di presentare emendamenti nel corso della discussione, allorché un deputato ne ravvisi la necessità, è salvaguardato dalla disposizione del terzo comma, la quale rende praticamente inutile il termine di cui al primo comma.

Si associa, in definitiva, all'emendamento Cristaldi.

STARRABBA DI GIARDINELLI dissente, poichè l'esperienza dimostra come sia pericoloso, per il buon andamento dei lavori, presentare emendamenti improvvisati.

E', pertanto, giusto imporre ai deputati lo obbligo di studiare preventivamente il disegno di legge da discutere per presentare in tempo utile gli emendamenti che ritengono necessari. Non può, infatti, ammettersi che un deputato prenda conoscenza di un disegno di legge nel giorno stesso in cui il medesimo viene in discussione, tanto più che possono essere presentati emendamenti che modificano so-

stanzialmente la legge — e cioè gli aggiuntivi, i soppressivi ed i modificativi — ai quali proprio si riferisce il primo comma.

Ritiene, altresì, opportuno mantenere integralmente la disposizione di cui al terzo comma, la quale circonda della necessaria cautela quegli emendamenti, di carattere straordinario, che un deputato, con l'appoggio di altri quattro, può presentare nel corso della discussione. Ove tale cautela non fosse prevista, l'Assemblea potrebbe trovarsi di fronte ad emendamenti improvvisati che disorienterebbero l'organicità della discussione.

E', in definitiva, favorevole al mantenimento del testo originario, con la modifica proposta dall'onorevole Franco a nome della Commissione.

PAPA D'AMICO non ritiene fondata la distinzione fatta dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, poichè l'articolo 105 non stabilisce affatto che gli emendamenti presentati 24 ore prima sono sostanziali, mentre gli altri sarebbero occasionali.

Per quanto riguarda le giuste cautele con le quali l'Assemblea deve premunirsi per evitare improvvisazioni, osserva che il disposto del terzo comma soddisfa in pieno a tale esigenza, poichè attribuisce al Governo o alla Commissione la facoltà di ottenere, a seguito della presentazione di un emendamento nel corso della seduta, il rinvio della discussione al giorno seguente.

STARRABBA DI GIARDINELLI chiarisce, poichè l'onorevole Papa D'Amico ha riferito inesattamente il suo pensiero, che, a suo giudizio, l'emendamento Cristaldi rende sostanzialmente superfluo il terzo comma.

BONGIORNO VINCENZO ritiene che il primo e il terzo comma siano, come bene ha rilevato l'onorevole Cristaldi, sostanzialmente in contrasto, poichè, mentre il primo comma stabilisce un termine per la presentazione degli emendamenti, il terzo, dopo avere ribadito che nessun emendamento può essere discusso nella stessa seduta in cui esso è stato presentato, prevede la possibilità di eludere la procedura stabilita al primo comma qualora l'emendamento sia sottoscritto da almeno cinque deputati.

In quest'ultimo caso verrebbe, però, a determinarsi un inconveniente pratico grave, poichè non è chiaro se — nell'ipotesi che il Governo o la Commissione si oppongano a che la discussione dell'emendamento avvenga nel corso stesso della seduta in cui il medesimo è stato presentato — debba essere rinviata la discussione di tutta la legge o dell'articolo al quale l'emendamento si riferisce.

FRANCO ritiene che lo scopo dell'articolo — a prescindere dalla sua formulazione — sia quello di garantire, col primo comma, a ciascuno deputato il diritto di presentare per iscritto emendamenti, onde consentire, nel contempo, all'Assemblea la possibilità di studiarli: il terzo comma salvaguarda, invece, l'organicità della legge, anche perchè ammette che, nel corso della discussione, possano essere presentati emendamenti, i quali verranno discussi nella stessa seduta, se di importanza relativa, o nella susseguente, se richiedano uno studio più attento.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, non crede che esista un contrasto sostanziale fra i sostenitori dell'emendamento Cristaldi ed i suoi avversari.

L'articolo 105 stabilisce, infatti, il diritto del deputato di presentare emendamenti ed il termine entro il quale è consentito al medesimo l'esercizio di tale diritto: tuttavia, in considerazione dell'ipotesi a cui si è riferito lo onorevole Cristaldi, il terzo comma dell'articolo stabilisce che gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione, purchè siano sottoscritti da cinque deputati.

L'articolo 105, in sostanza, costituisce il presupposto per una discussione più approfondita delle leggi e sollecita, al contempo, la diligenza dei deputati, tanto più che si è verificato che emendamenti derivanti da uno studio approfondito avrebbero dato un avvio diverso alla discussione se fossero stati portati a conoscenza dei deputati 24 ore prima, così come avrebbe potuto benissimo avvenire.

La preoccupazione dell'onorevole Cristaldi, pertanto, avrebbe fondamento se fosse preclusa la possibilità di presentare emendamenti nel corso della discussione così come è, invece, previsto al terzo comma.

PAPA D'AMICO osserva che, appunto per tale motivo, la disposizione di cui al primo comma è praticamente superflua.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, precisa che il numero di cinque sottoscrittori, richiesto per la presentazione di un emendamento nel corso della discussione, costituisce una necessaria garanzia perchè lo emendamento stesso possa essere legittimamente posto in discussione anche di fronte ad eventuali manovre ostruzionistiche. Peraltro, la facoltà attribuita al Governo ed alla Commissione di ottenere il rinvio della discussione al giorno successivo, costituisce di per sé, un freno a quella che potrebbe essere una loro tendenza dilatoria per il disagio che il rinvio stesso provocherebbe.

Ribadisce, quindi, che l'articolo 105 rispon-

de sostanzialmente alle esigenze legislative dell'Assemblea.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento soppressivo Cristaldi.

(E' respinto)

STARRABBA DI GIARDINELLI si dichiara contrario all'emendamento Franco e favorevole al testo originario, poichè ritiene opportuno che il termine di 24 ore per la presentazione di un emendamento si riferisca alla discussione dell'articolo cui l'emendamento stesso si richiama e non già alla discussione generale.

FRANCO ritira l'emendamento presentato a nome della Commissione.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « ed al Governo ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone, quindi, in votazione il primo comma così emendato.

(E' approvato)

BONGIORNO VINCENZO suggerisce di sostituire al termine: « accettati », di cui al secondo comma, quello: « discussi », ovvero la dizione: « accettati e discussi ».

PAPA D'AMICO fa osservare che il primo comma dell'articolo tende a mettere il deputato in condizione di prendere conoscenza degli emendamenti, almeno 24 ore prima che i medesimi siano posti in discussione. Il secondo comma stabilisce, invece, che gli emendamenti presentati vengono distribuiti ai deputati al principio della seduta, per cui lo scopo del primo comma verrebbe, in definitiva, frustrato.

FRANCO rileva che la discussione di un emendamento, che determini delle difficoltà di carattere sostanziale, viene rinviata, su richiesta della Commissione competente o del Governo, alla seduta successiva.

Fa osservare, d'altro canto, che la discussione generale, che non di rado richiede più di una seduta, consente ai deputati di riflettere sugli emendamenti presentati. Dichiarava, pertanto, che la Commissione insiste perchè il secondo comma venga mantenuto nel suo testo originale.

PAPA D'AMICO considera insufficiente il chiarimento fornito dalla Commissione, e suggerisce di ovviare all'inconveniente, stabilen-

do che gli emendamenti sono distribuiti 24 o almeno 12 ore prima della seduta nella quale verranno discussi.

MAJORANA, riferendosi al primo comma dell'articolo, già approvato, fa osservare come in esso sia sancito il principio per il quale gli emendamenti vengono presentati almeno 24 ore prima che siano discussi. Tale termine potrà essere sufficiente per far conoscere tempestivamente gli emendamenti stessi alla Commissione ed al Governo. Qualora, però, si volessero mettere tutti i deputati in condizione di prenderne anch'essi conoscenza con 24 ore di anticipo, bisognerebbe aumentare convenientemente il termine di presentazione.

Non crede, comunque, che ciò sia necessario, poichè la Commissione, quale organo all'uopo delegato dall'Assemblea, può, durante la discussione, esprimere il suo parere al riguardo.

NAPOLI non crede che la Commissione possa considerarsi organo delegato dall'Assemblea. Ciò che importa — a suo avviso — è che ciascuno possa prendere tempestiva conoscenza degli emendamenti onde prepararsi adeguatamente alla discussione.

GERMANA' rileva che il termine di 24 ore, di cui al primo comma, riguarda gli Uffici e non i singoli deputati. In sostanza, chi propone l'emendamento ha il dovere di presentarlo al Presidente 24 ore prima della discussione: ma la Presidenza non può certo esigere che gli Uffici ne eseguano all'istante la distribuzione, così come, peraltro, sarebbe auspicabile. Rileva, comunque, che la proposta dello onorevole Papa D'Amico, è preclusa dalla votazione del primo comma, che è stato già approvato.

PRESIDENTE condivide le osservazioni dell'onorevole Germana'.

PAPA D'AMICO, riconoscendo esatte le argomentazioni dell'onorevole Germana', modifica il termine di 24 ore in quello di 12 ore, ma su quest'ultimo insiste, affinchè venga rispettato il principio, già proclamato dalla Commissione, che mira a porre i deputati in condizione di conoscere un emendamento un certo tempo prima che se ne discuta, al fine di vagliarne a pieno il contenuto.

Presenta, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire, alla fine del secondo comma, all'inciso: « in principio di seduta », l'espressione: « almeno 12 ore prima che abbia principio la seduta ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' respinto)

Pone, quindi, in votazione il secondo comma.

(E' approvato)

MAJORANA, per ragioni di forma, sostituirebbe al primo capoverso la dizione: « un emendamento può essere svolto, discusso e votato nella seduta stessa in cui è presentato, se sia sottoscritto da cinque deputati ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, avvalendosi della disposizione regolamentare finora osservata, presenta il seguente emendamento al terzo comma:

sostituire, alle parole: « cinque deputati », *le altre:* « dieci deputati ».

PAPA D'AMICO invita l'Assemblea a ben valutare l'emendamento proposto dall'onorevole Alessi, che pienamente condivide.

MAJORANA ritiene eccessivo il numero di dieci firmatari — e ciò per il carattere accessorio che possono avere alcuni emendamenti — e si dichiara pertanto favorevole al testo primitivo.

CRISTALDI, riferendosi a quella che è la attuale suddivisione politica dell'Assemblea, ed opponendosi a che, mediante una norma di regolamento, venga limitata l'iniziativa di quei gruppi formati da uno scarso numero di componenti, come, ad esempio, quello repubblicano e quello socialista autonomista, propone che venga ridotto a quattro il numero dei firmatari previsto dal terzo comma, al fine di tutelare, nel quadro funzionale dell'Assemblea, l'azione dei piccoli gruppi; essi, in caso contrario, sarebbero nell'impossibilità, a meno di non ottenere adesioni al di fuori del gruppo stesso, di usufruire della procedura di urgenza.

Presenta, pertanto, il seguente emendamento al terzo comma:

sostituire alle parole: « cinque deputati », *le altre:* « quattro deputati ».

NAPOLI rileva come, in queste norme di natura regolamentare, si nasconda una questione di principio, che riguarda il secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto il quale afferma che i deputati rappresentano l'intera Regione. Conseguentemente, ognuno di essi dovrebbe poter presentare un emendamento.

Afferma, quindi, che la dizione del comma in discussione così come è concepita, intacca il principio costituzionale della iniziativa parlamentare del singolo e rileva che indipendentemente dalla questione dei gruppi, si impone che l'Assemblea decida sulla questione di principio, che è di fondamentale importanza, e cioè se un emendamento, qualunque sia il

numero dei suoi firmatari, possa essere o meno discusso nella seduta stessa in cui è presentato. A tal proposito, i casi sono due: o si nega, per ogni emendamento, la procedura di urgenza, qualunque possa essere il numero dei firmatari, ovvero, se si ammette, non deve essere posto alcun limite.

ALESSI, *Presidente della Regione*, insiste nell'emendamento, pur tenendo conto delle obiezioni sollevate dall'onorevole Cristaldi.

Rileva come non sia il caso di preoccuparsi per gli emendamenti che hanno per oggetto questioni formali, poichè la revisione di forma è consentita anche dopo l'approvazione dell'intera legge.

Per quanto riguarda, poi, il numero minimo dei firmatari, posto a garanzia della procedura di urgenza, nella discussione di un emendamento — procedura non regolare, perchè ogni deputato deve essere messo in condizione di esaminare esaurientemente tutte le proposte prima che esse vengano in discussione — ritiene che sia opportuno premunirsi sufficientemente contro le improvvisazioni. Infatti, non di rado l'Assemblea deve affrontare questioni non strettamente tecniche — e tra esse, soprattutto quelle sociali — alle quali sarebbe facile imporre, attraverso un emendamento, un'impronta particolare, ed ha, pertanto, necessità di tener presente i settori politici che sono interessati all'emendamento stesso.

Considerato, però, che i gruppi politici, a norma dell'articolo 13 del regolamento, debbono constare di un minimo di sette deputati, propone di elevare il numero dei firmatari da cinque a sette e modifica in tal senso l'emendamento da lui presentato.

In tal modo, resterebbe garantito l'orientamento politico-sociale dell'Assemblea.

CRISTALDI giudica soltanto teorica tale garanzia.

ALESSI, *Presidente della Regione*, esclude che possa esservi altra soluzione della controversia, perchè, se l'onorevole Cristaldi volesse trovare al di fuori e al di sopra del regolamento, ragioni di sostanza, dovrebbe necessariamente proporre l'abolizione di ogni limite.

Ciascuno ha il diritto di prendere tutte le iniziative che vuole, osservando il termine prescritto; ma, se desidera presentare emendamenti oltre tale termine, ponendo così l'Assemblea in condizione di non valutarne adeguatamente il contenuto, occorre che gli emendamenti stessi siano sottoscritti dal numero minimo dei componenti di un gruppo.

CRISTALDI concorda con la questione di

principio rappresenta dal Presidente della Regione; ma osserva che l'emendamento di quest'ultimo non può trovare pratica attuazione nella realtà.

Lo stabilire, infatti, che la procedura d'urgenza per la discussione di emendamenti venga sostenuta da almeno sette firmatari, comporterebbe la necessità che un gruppo sia, nell'occasione, presente al completo. L'esperienza rivela, invece, che questa ipotesi è del tutto improbabile, mentre è assai più probabile che cinque membri di un gruppo si trovino presenti alla seduta. Pertanto, al fine di lasciare, conformemente ai principi esposti dal Presidente, la possibilità ai gruppi di intervenire tempestivamente sugli aspetti sociali di un disegno di legge, ritiene preferibile mantenere il testo della Commissione.

E' fiducioso che l'onorevole Alessi vorrà rendersi conto delle ragioni suaccennate, pienamente aderenti al principio dal medesimo affermato e da tutti accettato.

Si dichiara, quindi, favorevole al mantenimento del testo originario e ritira il suo emendamento.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rinuncia all'emendamento presentato.

GERMANA' presenta il seguente emendamento sostitutivo dell'intero comma:

« Ogni emendamento può essere svolto, discusso o votato nella discussione stessa in cui è presentato se sia sottoscritto da cinque deputati. Nell'ipotesi in cui il Governo o la Commissione si oppongano, la discussione è rinviata al giorno seguente. »

MAJORANA propone di stabilire che l'opposizione alla discussione immediata di un emendamento può essere sollevata anche dai deputati non facenti parte della Commissione o del Governo, e che, in caso di dissenso, decide l'Assemblea.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rileva che l'Assemblea è rappresentata dalle Commissioni, e ritiene pertanto superflua la proposta dell'onorevole Majorana.

MAJORANA non insiste.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Germana' sostitutivo del terzo comma.

(E' approvato)

MONTEMAGNO, *relatore*, suggerisce di sostituire, al quarto comma, all'espressione: « sull'argomento » quella: « sull'articolo ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che il quarto comma potrebbe considerarsi compreso da quello precedente, poichè, secon-

do il principio da quest'ultimo sancito, risulta evidente che possa venire proposto, mediante la garanzia di cinque firme, un emendamento, anche dopo che sia stata esaurita la discussione.

Dall'esame del quarto comma potrebbe, invece, sembrare che il comma precedente preveda, fra le condizioni necessarie per la discussione di urgenza di un emendamento, non soltanto la sottoscrizione di cinque deputati, ma anche che la discussione generale non sia stata chiusa.

PRESIDENTE mette ai voti il quarto comma.

(E' approvato)

Comunica che l'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere nel quinto comma, dopo la parola: « riservata », la parola: « sempre ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Mette quindi ai voti il quinto comma così emendato.

(E' approvato)

CALTABIANO, poichè il quinto comma non riguarda disegni di legge ma emendamenti, ritiene opportuno che venga precisato l'obbligo di rimandare alla Commissione per la finanza l'intero progetto.

MAJORANA propone la soppressione della ultima parte del comma, perchè è intuitivo che, se l'Assemblea investe la Commissione dell'esame del provvedimento, la riconosce per ciò stesso competente a chiedere, ove lo ritenga necessario, il rinvio della discussione, così come è sancito dal terzo comma.

Presenta quindi il seguente emendamento:

sopprimere l'ultimo periodo del quinto comma.

GERMANA' condivide il parere espresso dell'onorevole Majorana; è però favorevole alla soppressione dell'intero comma, poichè, a suo avviso, esso non può trovare pratica attuazione. Non può essere, infatti, possibile anche per ragioni di tempo, che la Commissione competente esamini esaurientemente l'emendamento, dato che esso deve essere trasmesso entro 24 ore, dalla Presidenza alla Commissione interessata, e da questa alla Commissione per la finanza.

Presenta, quindi, un emendamento pressivo dell'intero comma.

STARRABBA DI GIARDINELLI, in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Majorana, fa osservare che, allorché una Commissione prende in considerazione un

emendamento che riguarda un disegno di legge di sua competenza, esprime il suo parere immediatamente, ovvero può richiedere che la discussione venga rimandata alla seduta successiva. Considerato, dunque, che un emendamento possa interessare, oltre la Commissione competente, anche la Commissione per la finanza, è necessario precisare che anche quest'ultima, ove non raggiunga l'accordo necessario, ha il diritto di chiedere il rinvio della discussione sulla materia, così come è giustamente previsto dal sesto comma.

Per questi motivi, è contrario agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Germana.

(E' respinto)

Mette ai voti l'emendamento Majorana.

(E' respinto)

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Fare dell'ultimo comma dell'articolo 105 un articolo a parte, aggiungendo, dopo l'espressione: «del terzo comma», le parole: «dello articolo precedente.»

MAJORANA è favorevole, perchè ritiene necessario stabilire una norma regolamentare particolare per la Commissione per la finanza.

STARRABBA DI GIARDINELLI è contrario all'emendamento Napoli.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone quindi in votazione l'articolo 105 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti l'articolo 105 bis quale

risulta di seguito all'approvazione dell'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Passa all'articolo 106:

«Una proposta qualsiasi o un emendamento ritirati dal proponente, possono essere ripresi da altri.

Chi ritira la proposta o l'emendamento ha diritto ad esporne le ragioni per un tempo non eccedente i cinque minuti.»

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta antimeridiana.

Sul processo verbale.

GENTILE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

POTENZA ritiene opportuno stabilire definitivamente che il Presidente della Regione o l'Assessore cui è rivolta un'interrogazione non hanno, per regolamento, la facoltà di prendere una seconda volta la parola; la questione ha, a suo avviso, rilevanza, poichè certa stampa ha insistito sul rilievo mosso in proposito nella seduta precedente.

PRESIDENTE assicura che la Presidenza ha già tenuto conto dell'osservazione fatta in proposito dall'onorevole Cristaldi, ed assicura che il regolamento sarà sempre rigorosamente osservato.

(Il processo verbale è approvato)

La seduta termina alle ore 12,30.

La seduta è rinviata a lunedì 13 dicembre, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

1. — Interrogazioni.
2. — Interpellanze.
3. — Mozioni.

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO